







(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006.  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  
Servizio Studi e Gestione Dati  
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA  
Tel. 06/42133.1  
Fax 06/42133.434  
e-mail: [bollettino@ivass.it](mailto:bollettino@ivass.it)  
Direttore Responsabile: Dr. Fausto PARENTE

---



## Indice

|  |     |
|--|-----|
| <b>1. REGOLAMENTI</b> .....  | 1   |
| 1.1 <i>REGOLAMENTI</i> .....   | 3   |
| <b>Regolamento n. 4 del 17 dicembre 2013</b><br>Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private .....                | 3   |
| <b>2. PROVVEDIMENTI IVASS</b> .....  | 21  |
| 2.1 <i>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</i> .....   | 23  |
| <b>Provvedimento n. 12 del 3 dicembre 2013</b><br>Disposizioni relative alla prova di idoneità' per l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.....  | 23  |
| <b>Provvedimento n. 13 dell' 11 dicembre 2013</b><br>Prova di idoneità per l'anno 2013 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.....   | 25  |
| 2.2 <i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i> .....   | 35  |
| <b>Provvedimento prot. n. 51-13-000734 del 4 dicembre 2013</b><br>Assicurazioni Generali S.p.A.. Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 8 del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, per l'acquisizione della partecipazione di controllo della società "Bureau DECONINCK-MONFORT assurances". Provvedimento..... | 35  |
| <b>Provvedimento prot. n. 51-13-000804 del 17 dicembre 2013</b><br>Crédit Agricole Vita S.p.A. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità. Provvedimento.....  | 36  |
| 2.3 <i>MODIFICHE STATUTARIE</i> .....  | 37  |
| <b>Provvedimento prot. n. 51-13-000730 del 3 dicembre 2013</b><br>Riduzione del capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano.....  | 37  |
| <b>Provvedimento prot. n. 51-13-000787 del 12 dicembre 2013</b><br>Carige Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.....  | 37  |
| <b>Provvedimento prot. n. 51-13-000798 del 17 dicembre 2013</b><br>Aumento del capitale sociale di POSTE VITA S.p.A., con sede in Roma.....  | 37  |
| <b>Provvedimento prot. n. 51-13-000829 del 18 dicembre 2013</b><br>AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.....   | 38  |
| <b>Provvedimento prot. n. 51-13-000830 del 18 dicembre 2013</b><br>AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.....  | 38  |
| <b>Provvedimento prot. n. 51-13-000850 del 19 dicembre 2013</b><br>Padana Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.....  | 38  |
| <b>3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI</b> .....   | 39  |
| 3.1 <i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</i> .....   | 41  |
| 3.2 <i>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI</i> .....  | 102 |

OMISSIS

## OMISSIS

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| 3.3       | <i>ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI RICORSI</i> .....   | 110 |
|           | Sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Seconda, n. 9179-2013.....   | 110 |
| <b>4.</b> | <b>ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO</b> .....  | 119 |
| 4.1       | <i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i> .....  | 121 |
| <b>5.</b> | <b>ALTRE NOTIZIE</b> .....   | 125 |
| 5.1       | <i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i> .....  | 127 |
|           | Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Eagle Star Insurance company Limited, Home and Overseas Insurance Company Limited e City of London Insurance Company Limited a RiverStone Insurance (UK) Limited, tutte aventi sede nel Regno Unito. .... | 127 |
|           | Comunicazione dei trasferimenti di portafogli assicurativi vita da Friends Life WL Limited a Friends Life Limited e Friends Life e Pensions Limited, e da Friends Life Company Limited a Friends Life and Pensions Limited, società aventi sede nel Regno Unito. ....  | 127 |
| 5.2       | <i>CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i> .....  | 128 |
| 5.3       | <i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i> .....  | 130 |
|           | Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. ....  | 130 |







# 1. REGOLAMENTI

---



## 1.1 **REGOLAMENTI**

Regolamento n. 4 del 17 dicembre 2013

**Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

**VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma quinto, della legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modifiche le cui disposizioni, se compatibili, sono applicabili alle liquidazioni coatte amministrative delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 245, comma settimo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per quanto da questo non espressamente previsto;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

**CONSIDERATA** l'esigenza di favorire lo snellimento e il miglior svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa soggette alla vigilanza dell'IVASS e già disciplinate dal regolamento dell'ISVAP n. 8/2007, che pertanto viene abrogato;

**TENUTO CONTO** degli esiti della consultazione pubblica;

**VISTA** la delibera assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 17 dicembre 2013 con la quale è stato approvato il presente regolamento,

**adotta il seguente:**

**REGOLAMENTO**

**INDICE**

## **TITOLO I – Disposizioni di carattere generale**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

## **TITOLO II – Poteri e funzionamento degli organi della procedura**

### **Capo I – Commissario liquidatore**

#### **Sezione I – Direttive per lo svolgimento della procedura**

- Art. 4 (Principi generali)
- Art. 5 (Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS)
- Art. 6 (Gestione delle disponibilità finanziarie)
- Art. 7 (Mezzi di pagamento)
- Art. 8 (Affidamento di incarichi)
- Art. 9 (Locazione di immobili)
- Art. 10 (Informativa all'IVASS)
- Art. 10 bis (Revisione)

#### **Sezione II – Direttive in materia di liquidazione dell'attivo**

- Art. 11 (Liquidazione dell'attivo)
- Art. 12 (Vendite di immobili)
- Art. 13 (Pubblicità delle vendite immobiliari)
- Art. 14 (Vendite di titoli e di quote di società controllate)
- Art. 15 (Vendite di beni mobili)
- Art. 16 (Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare)
- Art. 17 (Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti)
- Art. 18 (Transazioni)
- Art. 19 (Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche)

### **Capo II – Comitato di sorveglianza**

- Art. 20 (Pareri del comitato di sorveglianza)
- Art. 21 (Riunioni del comitato di sorveglianza)
- Art. 22 (Obblighi di informativa all'IVASS)

## **TITOLO III – Informativa ai creditori della liquidazione**

- Art. 23 (Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione)
- Art. 24 (Informativa ai creditori noti di altri Stati membri)

## **TITOLO IV – Esecuzione del concordato nella liquidazione**

- Art. 25 (Direttive in materia di esecuzione del concordato)

## **TITOLO V – Disposizioni finali**

- Art. 26 (Abrogazioni)
- Art. 27 (Pubblicazione)
- Art. 28 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

- N. 1: Prospetti riassuntivi e di dettaglio delle spese/pagamenti e degli incassi della liquidazione nel trimestre
- N. 2: Testo base del bando di gara per la vendita degli immobili
- N. 3: Scheda informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione
- N. 4: Schema di comunicazione ai creditori noti di altri Stati membri

## **TITOLO I – Disposizioni di carattere generale**

### **Articolo 1 (Fonti normative)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 250, commi secondo, terzo e quarto, 253, comma quinto, 257, comma primo e 263, comma primo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### **Articolo 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) “conti liberi”: i conti bancari e postali intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilità liquide destinate alle esigenze della gestione corrente;
  - b) “conti vincolati”: i conti intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilità liquide diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a) e che sono soggetti per ogni utilizzo al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'IVASS, per gli importi eccedenti i limiti prestabiliti;
  - c) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
  - d) “ente di gestione fiduciaria”: l'ente di cui all'abrogato articolo 45 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione;
  - e) “Fondo di garanzia per le vittime della strada”: il Fondo costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e seguenti del decreto;
  - f) “IVASS” o “Istituto”: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni”;
  - g) “legge fallimentare”: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, e del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche;
  - h) “organi della procedura”: il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione ed al controllo della liquidazione;
  - i) “restrizione di ipoteca”: la limitazione dell'iscrizione dell'ipoteca a una parte dei beni;
  - j) “riduzione di ipoteca”: la riduzione della somma per la quale è stata effettuata l'iscrizione dell'ipoteca;
  - k) “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea.

### **Articolo 3 (Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa:

- a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in Italia;
  - b) di sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
  - c) delle società che hanno esercitato, senza disporre della relativa autorizzazione, l'attività di un ente di gestione fiduciaria.
2. Le medesime disposizioni si applicano, nei limiti di cui all'articolo 265 del decreto, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate.
  3. Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto non si applica l'articolo 24 del presente Regolamento.

## **TITOLO II – Poteri e funzionamento degli organi della procedura**

### **Capo I – Commissario liquidatore**

#### **Sezione I – Direttive per lo svolgimento della procedura**

##### **Articolo 4 (Principi generali)**

1. Nello svolgimento delle operazioni della liquidazione il commissario liquidatore si attiene a criteri di economicità della gestione, valuta il rapporto costi-benefici delle operazioni, provvede agli adempimenti e persegue le finalità della procedura con la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata del suo incarico ai sensi degli articoli 246, comma primo e 341, comma primo del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo.

##### **Articolo 5 (Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS)**

1. Fatte salve le disposizioni di legge che prevedono l'autorizzazione preventiva dell'IVASS per il compimento di singole operazioni, il commissario liquidatore sottopone alla preventiva autorizzazione dell'Istituto i seguenti atti:
  - a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e di libretti di deposito bancari e postali;
  - b) disinvestimento anticipato di titoli di stato;
  - c) trasferimento di disponibilità liquide dai conti vincolati ai conti liberi destinati alle esigenze della gestione corrente della procedura qualora di ammontare mensile superiore a 50.000 euro o per un eventuale maggior importo che verrà determinato dall'IVASS per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione;
  - d) prelievo dai conti vincolati di disponibilità liquide per pagamenti da effettuare a terzi;
  - e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la sua responsabilità, di attività in favore della liquidazione, rinnovo dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e dei compensi professionali;
  - f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e di professionisti per prestazioni da svolgere nell'interesse della procedura e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000 euro ovvero di

- valore indeterminato. Qualora più professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;
- g) nomina di legali nei giudizi avviati da terzi nei confronti della liquidazione e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora più professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;
  - h) spese della liquidazione, comprese quelle relative agli incarichi professionali di cui alle lettere f) e g), se di importo singolo, anche stimato, superiore a 50.000 euro. Qualora correlate a prestazioni periodiche o a carattere continuativo, le spese sono sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base annua superiore a 50.000 euro;
  - i) vendita di immobili;
  - l) vendita di titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di quote di società controllate, qualora il loro valore sia superiore a 50.000 euro;
  - m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni mobili di valore stimato superiore a 50.000 euro;
  - n) locazione a terzi di immobili di proprietà della liquidazione e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonché eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi.
2. Con riguardo alle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore, nella fase di primo avvio delle operazioni e per comprovati motivi di necessità ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5, comma primo, lettera a) e 20, comma secondo, può provvedere all'apertura di conti bancari e postali, nonché di libretti di deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva approvazione al comitato di sorveglianza e all'IVASS.

### **Articolo 6 (Gestione delle disponibilità finanziarie)**

1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito e di investimento delle disponibilità finanziarie della liquidazione per il tramite di banche autorizzate, compresi sportelli banco posta che dispongano di adeguata presenza di sportelli sul territorio nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio e di struttura.
2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore utilizza, di norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di cui al comma primo e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti, tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione:
  - a) il conto libero, che accoglie le disponibilità finanziarie destinate alle esigenze correnti della liquidazione e che non può avere in nessun momento una giacenza superiore a 750.000 euro;
  - b) il conto vincolato, che è alimentato dalle restanti disponibilità liquide della procedura, **il cui** utilizzo è soggetto al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'IVASS con esclusione delle operazioni d'investimento in titoli di stato e delle operazioni di trasferimento fondi sul conto libero di importi pari o inferiore a 50.000 euro mensili nonché di quelle pari o inferiori all'eventuale maggiore importo che verrà determinato per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione dell'IVASS;
3. Il commissario liquidatore autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, può utilizzare, in aggiunta ai due conti di cui al comma

secondo, un terzo conto acceso presso una delle banche indicate dallo stesso Fondo e soggetto alla disciplina del conto libero.

4. Per documentate necessità della procedura il commissario liquidatore può richiedere all'IVASS in via eccezionale, previo parere del comitato di sorveglianza, autorizzazione ad utilizzare ulteriori conti, sia liberi sia vincolati.
5. Con le disponibilità liquide di cui al conto vincolato il commissario liquidatore può, senza preventiva autorizzazione dell'IVASS, effettuare operazioni di investimento soltanto in titoli di Stato di durata non superiore ad un anno. I titoli acquistati saranno inseriti in un conto deposito titoli collegato al conto vincolato.
6. Nei casi in cui è prevista la preventiva autorizzazione dell'IVASS per l'utilizzo del conto vincolato, il commissario liquidatore presenta istanza motivata all'Istituto, indicando le ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento del conto ed il soggetto depositario; nel caso in cui si tratti di operazioni che interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore riporta nella medesima istanza i riferimenti bancari o postali dei conti stessi.
7. L'IVASS, nei casi indicati nel precedente articolo 5, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate nel conto vincolato, ovvero al trasferimento delle somme medesime ad altro conto della procedura, con comunicazione diretta al commissario liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione.
8. L'eventuale disinvestimento totale o parziale dei titoli acquistati prima della loro scadenza è subordinato al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'IVASS. Alla scadenza naturale dei titoli il relativo controvalore è accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette all'Autorità copia della documentazione relativa all'operazione di acquisto, compresa l'indicazione delle relative commissioni, o di disinvestimento anticipato entro 10 giorni dal pervenimento della documentazione stessa.
9. Il commissario liquidatore informa gli enti depositari dell'esistenza dei vincoli autorizzatori IVASS di cui al presente articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla tipologia degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed alle modalità di rilascio della relativa autorizzazione, ove prevista.
10. Il commissario liquidatore procede ad effettuare riparti parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti di legge, ogni qualvolta lo stato della procedura nonché le disponibilità liquide lo consentano e sempreché la distribuzione risulti di significativo ammontare per le categorie di creditori interessate all'erogazione.

#### **Articolo 7 (Mezzi di pagamento)**

1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento, tanto per i terzi debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, è il bonifico bancario o postale. Qualora si tratti di incassi della liquidazione il bonifico è effettuato a favore del conto corrente intestato alla liquidazione medesima; per i pagamenti disposti dal commissario liquidatore il bonifico è effettuato sul conto corrente dell'avente diritto. In ambedue i casi è specificata la causale dell'operazione.
2. Per i pagamenti a terzi o per gli incassi della procedura di importo compreso tra 3.000 e 6.000 euro può essere utilizzato, in alternativa al bonifico bancario o postale, l'assegno circolare o l'assegno postale vidimato intestato, rispettivamente, al terzo creditore e al commissario liquidatore nella qualità, ovvero direttamente alla liquidazione.
3. Per i pagamenti a terzi e per gli incassi della procedura di importo inferiore a 3.000 euro può essere utilizzato l'assegno bancario o postale, intestato come previsto al comma secondo.
4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli incassi della procedura, può essere effettuato dal commissario liquidatore soltanto in via eccezionale e per importi non



superiori a 200 euro per singola operazione. Il medesimo vincolo sussiste nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili alla stessa operazione.

5. Nelle vendite immobiliari è utilizzato l'assegno circolare per le somme incamerate dalla liquidazione. L'assegno, intestato al commissario liquidatore nella qualità o direttamente alla procedura, è utilizzato sia per il versamento della cauzione sia per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario liquidatore sul conto corrente bancario vincolato.

### **Articolo 8 (Affidamento di incarichi)**

1. Gli incarichi sono affidati tenendo conto delle caratteristiche della procedura, della sua complessità e della qualificazione professionale degli organi liquidatori.
2. L'attribuzione di incarichi, con esclusione di quelli di assistenza e difesa in procedimenti giudiziari, deve essere subordinata alla ricorrenza di questioni e argomenti non rientranti tra le specifiche professionalità degli organi nominati dall'IVASS ovvero che per ragioni di qualità o quantità richiedano il contributo di ulteriori capacità e competenze.
3. Al fine di garantire l'idoneità degli affidatari e di contenere gli oneri a carico delle liquidazioni, gli incarichi devono essere attribuiti a soggetti esperti o a società di consulenza di comprovata capacità nello specifico settore oggetto di interesse.
4. Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, non possono di norma essere conferiti incarichi a professionisti o società di consulenza con i quali gli organi nominati e gli ex esponenti aziendali si trovino o si siano trovati in relazione d'affari, né a soggetti o a società di consulenza, i cui organi di vertice ovvero i cui proprietari, siano parenti o affini entro il quarto grado degli organi nominati nonché degli ex esponenti aziendali.
5. Nel caso di attribuzione di più incarichi della stessa natura nel corso della procedura è necessario seguire un criterio di rotazione degli affidatari evitando l'attribuzione di incarichi multipli ad un unico soggetto, fatte salve le eventuali sinergie o affinità di questioni o il realizzo di economie di scala che giustificano il reiterato conferimento.
6. Nel caso di incarichi, anche di patrocinio in giudizio e/o assistenza legale, aventi carattere seriale, gli organi nominati potranno attribuire il mandato ad un unico soggetto, ove ciò sia giustificato da ragioni di efficienza ed efficacia e si traduca in una riduzione di costi per la procedura.
7. I commissari liquidatori non possono:
  - salvo l'opportunità di realizzare comprovate sinergie fra diverse procedure nell'interesse del ceto creditorio e previa autorizzazione dell'IVASS, conferire incarichi professionali ai commissari e ai componenti dei comitati di sorveglianza di altre imprese assicurative o bancarie poste in liquidazione coatta. Tale divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei soggetti facenti parte degli organi liquidatori, ai loro collaboratori o altri soggetti con cui sono o sono stati in rapporti di affari;
  - attribuire incarichi professionali a soggetti che già svolgono attività di collaborazione e consulenza per la liquidazione con carattere continuativo. Anche in questo caso il divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei consulenti o collaboratori, ai collaboratori di essi e agli altri soggetti con cui i medesimi sono o sono stati in rapporti di affari.
8. Il commissario liquidatore determina i compensi da riconoscere tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura e dell'intervenuta abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il commissario liquidatore

sottopone la misura dell'onorario al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione dell'IVASS, nei limiti di cui al presente Regolamento.

9. In ogni caso i compensi riconosciuti non potranno essere superiori, salvo preventiva autorizzazione dell'IVASS, a quelli previsti nel decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140.

#### **Articolo 9 (Locazione di immobili)**

1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la celere vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi e valuta adeguatamente i casi nei quali può risultare opportuno concedere in locazione a terzi immobili di proprietà della liquidazione. In ogni caso, l'eventuale contratto di locazione è stipulato a condizioni e prezzi di mercato.
2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili di proprietà di terzi, il commissario liquidatore valuta le effettive esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di contenerne quanto più possibile la misura.

#### **Articolo 10 (Informativa all'IVASS)**

1. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, dopo averlo preventivamente sottoposto al comitato di sorveglianza, l'elenco analitico delle spese della liquidazione, di qualunque natura ed ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e riparti ai creditori, sostenute in ciascun trimestre nonché degli incassi effettuati nel trimestre medesimo, mediante compilazione di un prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti in conformità agli schemi di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento.
2. Il comitato di sorveglianza dà atto dell'avvenuta comunicazione da parte del commissario liquidatore dell'elenco di cui al comma primo nel verbale della riunione nella quale è effettuata la relativa consegna e annota le eventuali osservazioni o rilievi nel verbale medesimo o in quello immediatamente successivo.
3. I prospetti di cui al comma primo sono corredati da copia dei conti deposito titoli e degli estratti conto bancari e postali riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti per gli incassi effettuati nello stesso trimestre nonché da copia della documentazione giustificativa delle spese se di importo unitario superiore a 5.000 euro, ovvero nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 5.000 euro effettuati nel trimestre e riconducibili alla stessa operazione. I commissari liquidatori danno disposizioni alle banche presso le quali intrattengono conti correnti o conti deposito titoli di trasmettere, anche per via telematica, con cadenza mensile copia degli estratti conto all'IVASS.
4. I documenti di cui ai commi primo e terzo sono trasmessi dal commissario liquidatore all'IVASS entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre di riferimento.
5. Il commissario liquidatore dà riscontro alle richieste dell'IVASS in merito agli atti della gestione liquidatoria e in ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Istituto.
6. In applicazione dell'articolo 250, comma quarto, del decreto, le relazioni sull'andamento della liquidazione da inviare all'Istituto avranno una cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno). Tutti i riferimenti al periodo trimestrale contenuti nei modelli e nelle istruzioni di compilazione nonché nelle circolari ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile 1985 e n. 943335/12/5 del 25 agosto 1999 devono intendersi sostituiti e riferiti ad un periodo semestrale.

7. In sede di resoconto semestrale, oltre alla compilazione dei modelli, andrà predisposta una relazione concernente in dettaglio le principali attività gestionali svolte nel periodo e il programma di attività relativo al semestre successivo, evidenziando le problematiche particolari incontrate nella conduzione della procedura, le difficoltà che impediscono di addivenire ad una rapida conclusione del mandato e le iniziative che si intendono assumere per accelerare i tempi di chiusura della liquidazione.
8. Al fine di disporre di un quadro complessivo ed esauriente dello stato della procedura, unitamente alla relazione semestrale, dovranno essere forniti i seguenti ulteriori dati:
  - elenco dei dipendenti, se ancora presenti, con l'indicazione della qualifica, dell'incarico svolto;
  - elenco dei contratti di consulenza, dei contratti a progetto o di altri rapporti di collaborazione con l'indicazione della data di inizio del contratto, dell'ultimo rinnovo, del compenso corrisposto e del settore di attività;
  - elenco dei crediti vantati nei confronti degli assicurati, ove ancora da recuperare, raggruppati per gruppi omogenei;
  - elenco delle posizioni creditorie verso agenti ancora da recuperare, con l'indicazione della tipologia del credito, dell'ammontare della sorte dovuta, degli interessi maturati, dello stato delle azioni giudiziarie intraprese, precisando la data della più prossima udienza di trattazione;
  - elenco dei crediti verso coassicuratrici, ancora da recuperare, raggruppati per singola impresa con indicazione dello stato delle relative pratiche di recupero;
  - elenco dei trattati di riassicurazione, in relazione ai quali esistono crediti ancora da recuperare, con l'indicazione dei relativi saldi e dello stato della pratica di recupero avviata;
  - elenco di tutte le altre posizioni creditorie da recuperare di singolo ammontare superiore a euro 10.000 con l'indicazione della situazione corrente della pratica;
  - elenco delle cause di opposizione, di impugnazione e tardive ancora in corso con l'indicazione della data della prossima udienza;
  - elenco degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con l'indicazione del valore a suo tempo attribuito e quello effettivamente realizzato e, per le società cui si applica la normativa, le modifiche e le informative previste dall'art. 258, secondo comma, CAP.

### **Articolo 10 bis (Revisione)**

1. I commissari liquidatori, nell'interesse e a garanzia del ceto creditorio, anche a conferma del rispetto delle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private e nel presente Regolamento, possono sottoporre a revisione l'attività liquidatoria, previa autorizzazione o a seguito di espressa richiesta dell'IVASS, avvalendosi di società specializzate operanti sul mercato.
2. L'attività di revisione può riguardare anche singoli aspetti dell'attività liquidatoria nonché la sua efficacia sotto il profilo dell'analisi costi-benefici, fornendo indicazioni specifiche in ordine alle eventuali incompletezze riscontrate e suggerimenti per il miglioramento della gestione.
3. I relativi costi saranno a carico dell'impresa posta in liquidazione.

## **Sezione II - Direttive in materia di liquidazione dell'attivo**

### **Articolo 11 (Liquidazione dell'attivo)**

1. Il commissario liquidatore, fatte salve le disposizioni di legge e quelle previste dal presente Regolamento in materia di preventiva acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza e dell'autorizzazione dell'IVASS, si attiene alle direttive di cui alla presente sezione.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il commissario liquidatore comunica all'IVASS il programma di attività da realizzare nel corso dell'anno successivo, che includa le azioni di recupero crediti da intraprendere e l'elenco dei beni per i quali non ritiene possibile l'alienazione, motivandone adeguatamente le ragioni. Il programma di attività è corredato dal parere motivato del comitato di sorveglianza.
3. Per le liquidazioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto il programma di vendita di cui al comma secondo è comunicato all'IVASS la prima volta entro sei mesi dall'apertura della procedura e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno.

### **Articolo 12 (Vendite di immobili)**

1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine alle operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorità per quelli non concessi in locazione, e promuove ogni iniziativa necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano la celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo in tempo utile alla disdetta degli eventuali contratti di locazione. Il commissario valuta anche la possibilità e la convenienza di porre in vendita immobili concessi in locazione.
2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva ed efficiente nello svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti gli immobili, inclusa la sollecitazione dell'opera dei notai o degli studi tecnico-professionali eventualmente incaricati.
3. Gli adempimenti di cui al comma secondo sono effettuati prima di richiedere all'IVASS l'autorizzazione alla vendita dell'immobile.
4. Le vendite immobiliari sono effettuate previa acquisizione da parte del commissario liquidatore di perizie aggiornate sul valore dell'immobile sulla base di stime giurate effettuate da parte di operatori esperti o dalla CONSAP.

In luogo delle predette valutazioni l'IVASS potrà richiedere la stima o il parere di congruità direttamente all'Agenzia dell'Entrate. In tal caso rimangono a carico della liquidazione i costi della stima.

Nel caso non siano stati svolti esperimenti di gara nel triennio precedente alla data in cui viene richiesta all'IVASS l'autorizzazione alla nuova asta e si disponga solo di perizia con data anteriore di tre anni rispetto a quella dell'istanza di autorizzazione alla vendita, il commissario liquidatore richiede l'aggiornamento della stima. Qualora il commissario liquidatore ritenga comunque di richiedere l'autorizzazione all'IVASS per la vendita di un immobile la cui perizia sia anteriore di tre anni, ne indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza.

5. Le vendite immobiliari sono di regola effettuate mediante gara dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete. Il relativo bando di gara è predisposto in conformità al testo base di cui all'allegato 2 al presente Regolamento. Nel caso in cui il commissario liquidatore, ricorrendo specifiche esigenze, intenda apportarvi modifiche, ne illustra

- adeguatamente le motivazioni nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'IVASS.
6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del comitato di sorveglianza, è allegato alla istanza di autorizzazione all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di pubblicazione sulla stampa.
  7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario liquidatore ne dà immediata comunicazione all'IVASS. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta il commissario liquidatore ne comunica l'esito all'Istituto allegando copia del verbale di gara redatto dal notaio designato ed indicando l'importo delle spese di pubblicità sostenute.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vendite di beni immobili di proprietà delle società controllate.
  9. Dopo l'espletamento di una gara andata deserta potrà essere conferito apposito incarico per la durata di 3 o 6 mesi ad una primaria società di mediazione immobiliare sulla base del prezzo dell'asta andata deserta. Alla società di mediazione potranno essere riconosciute provvigioni nella misura massima del 3%. Le eventuali provvigioni a carico dell'acquirente non potranno mai superare la medesima percentuale del 3%.

**Articolo 13**  
**(Pubblicità delle vendite immobiliari)**

1. Gli avvisi di gara relativi a vendite immobiliari sono pubblicati sul sito web dell'IVASS, delle liquidazioni, su siti web specializzati e/o sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, se del caso, anche su giornali ad inserzioni gratuite, nell'ambito degli spazi appositamente dedicati alle aste giudiziarie e/o alle vendite immobiliari.
2. La pubblicità d'asta è effettuata almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la gara. Gli avvisi di pubblicità devono essere adeguati nella forma e nelle modalità, avuto riguardo al tipo e all'importanza dell'immobile oggetto di vendita. Nel caso di vendite plurime e contestuali poste in essere dal commissario liquidatore con riferimento ad immobili di proprietà di una o più liquidazioni (per imprese appartenenti al medesimo gruppo), sono privilegiate forme di pubblicità cumulative, tramite inserzione in un unico annuncio di più cespiti.
3. Gli uffici della liquidazione forniscono ai soggetti interessati, ove richiesto, tutte le informazioni utili alla formulazione dell'offerta di acquisto e consentono la visita degli immobili da alienare.
4. L'annuncio pubblicitario, da effettuare per sunto sulla base degli elementi contenuti nel bando di gara depositato presso il notaio designato, riporta almeno i seguenti elementi:
  - a) elementi essenziali dell'immobile oggetto dell'asta (ubicazione, tipologia, superficie, stato locativo, piano);
  - b) prezzo base;
  - c) data, luogo e nominativo del notaio che curerà l'esecuzione dell'asta;
  - d) precisazione che per le modalità di vendita e per le più dettagliate condizioni di partecipazione all'asta faccia testo il bando di gara;
  - e) giorni in cui l'immobile può essere visionato anche previo appuntamento;
  - f) recapiti per informazione e acquisizione del bando di gara.

**Articolo 14**  
**(Vendite di titoli e di quote di società controllate)**

1. La vendita dei titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è sottoposta al parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza e, qualora il valore di mercato o di perizia sia superiore a 50.000 euro, all'autorizzazione dell'IVASS.

Ai fini della vendita, il liquidatore assume come riferimento i valori correnti di mercato ove esistenti, ovvero quelli risultanti da apposita perizia.

2. La vendita di quote di società controllate è di norma effettuata mediante gara con il sistema delle offerte segrete.

**Articolo 15**  
**(Vendite di beni mobili)**

1. La vendita di singoli beni mobili è soggetta a parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza nel caso in cui siano di valore stimato superiore a 15.000 euro. Se il valore è superiore a 50.000 euro o nel caso di beni mobili in blocco la vendita è sottoposta anche all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.

2. Ai fini della vendita, il commissario liquidatore utilizza di norma forme di pubblicità gratuite o, comunque, di costo contenuto rispetto al valore dei beni da vendere. Dopo aver inutilmente esperito due tentativi di vendita pubblicizzati con le forme indicate, il secondo dei quali anche con riduzione del prezzo fino al 20% del valore stimato dei beni, il commissario liquidatore può ricorrere nell'ordine:

- a) alle trattative private sulla base dell'ultimo prezzo di vendita;
- b) alla cessione al migliore offerente;
- c) in caso di beni privi di concreto valore commerciale, all'invio presso enti no profit o una pubblica discarica.

**Articolo 16**  
**(Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare)**

1. Gli atti di cui all'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sono posti in essere dal commissario liquidatore previa acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, ove di importo non superiore a 50.000 euro; se di ammontare superiore a detto limite, o in presenza del parere contrario del comitato di sorveglianza, il commissario liquidatore richiede l'autorizzazione dell'IVASS.

2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

**Articolo 17**  
**(Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti)**

1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine, subito dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero dei crediti dell'impresa. In relazione a ciascuna posizione creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria ed ai fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della riduzione del credito, l'esistenza di

- eventuali procedure concorsuali a carico del debitore, la consistenza del patrimonio escutibile del debitore in rapporto al credito della liquidazione, l'ammontare del credito stesso rapportato con i costi da sostenere per il suo recupero, l'eventuale maturazione della prescrizione del credito, l'irreperibilità del debitore accertata tramite indagini specifiche.
2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia o riduzione del credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione ove possibile, totale o parziale, con i crediti per i quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
  3. Qualora sia stata autorizzata dall'IVASS la corresponsione di somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti, il commissario liquidatore provvede a trattenere i relativi importi sino a concorrenza dell'eventuale credito complessivamente vantato nei confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo.
  4. Nel caso in cui la liquidazione sia in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore può procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei crediti, senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente già avviata, quando, in presenza di una o più delle circostanze di cui al comma primo, accerti l'impossibilità di recuperare, totalmente o parzialmente, il credito vantato ovvero giudichi non conveniente per la procedura, in termini di costi e tempi, il recupero stesso.
  5. Nel caso in cui l'attività di recupero del credito sia stata affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e la riduzione del credito sono posti in essere dal commissario liquidatore, tenuto conto di quanto previsto al comma primo, dopo aver acquisito il parere motivato del legale medesimo.
  6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la sua riduzione, nei casi di cui al presente articolo, non hanno alcun valore legale di remissione nei confronti del debitore.

### **Articolo 18 (Transazioni)**

1. L'eventuale transazione del credito della liquidazione è effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da questi offerto in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entità e dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente proposto dal debitore nonché delle garanzie offerte, dei costi e tempi necessari ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e del loro possibile esito.
2. Il commissario liquidatore, nella definizione dell'accordo transattivo, tiene conto, ove possibile, anche delle somme per le quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
3. Nel caso di trattati di riassicurazione il commissario liquidatore, senza attendere la definizione di tutti i singoli sinistri da essi coperti, può procedere alla loro chiusura in via transattiva, anche avvalendosi della consulenza di soggetti professionalmente qualificati, addebitando al riassicuratore le riserve sinistri, opportunamente valutate dalla procedura ed eventualmente ridotte per tener conto dell'immediato conseguimento della liquidità. La riduzione delle riserve può essere consentita dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. L'autorizzazione dell'IVASS è necessaria per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro.
4. Nel caso in cui l'attività di recupero del credito sia stata affidata ad avvocati o ad altri soggetti qualificati, il commissario effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato.

**Articolo 19**  
**(Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche)**

1. In relazione ai contratti di vendita di immobili perfezionati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta, per i quali il compratore abbia rilasciato garanzia ipotecaria a favore dell'impresa stessa, il commissario liquidatore, ove sia stato interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per l'esercizio di eventuali azioni revocatorie, può rilasciare l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo.
2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a favore della compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, il commissario liquidatore, intervenuto il provvedimento dell'IVASS che autorizza la Conservatoria dei Registri Immobiliari alla cancellazione, può rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta sempreché tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sottostante siano state adempiute.
3. Nel caso di ipoteca iscritta su immobili dell'impresa o di annotazioni a margine a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione, restrizione e riduzione sono disposte con provvedimento dell'Autorità su istanza motivata del commissario liquidatore presentata dopo la vendita dell'immobile e l'avvenuto incasso del relativo prezzo.
4. Nel caso di vincoli iscritti su beni mobili dell'impresa, ivi compresi i titoli e le quote di società controllate, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione è disposta con provvedimento dell'Autorità su istanza motivata del commissario liquidatore.

**Capo II – Comitato di sorveglianza**

**Articolo 20**  
**(Pareri del comitato di sorveglianza)**

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 250, comma secondo, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta il compito di controllare il regolare e celere corso della liquidazione e la rispondenza delle operazioni compiute dal commissario liquidatore alle finalità perseguite e alle prescrizioni dell'IVASS, esercitando poteri di controllo attivo e costante sugli atti della gestione commissariale, in particolare su quelli di natura patrimoniale, ed esprimendo un giudizio sulla legittimità, opportunità e convenienza degli atti stessi, nonché sull'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dal commissario liquidatore.
2. Oltreché nei casi previsti dalle disposizioni di cui al Titolo XVI, Capo IV, del decreto, il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato al commissario liquidatore con riguardo agli atti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, salvo quanto indicato al comma terzo, nonché in relazione alle seguenti operazioni:
  - a) trasferimento del portafoglio, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 257, comma terzo, del decreto;
  - b) accensione di mutui, effettuazione di altre operazioni finanziarie passive e costituzione in garanzia di attività aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 257, comma quinto, del decreto;



- c) delega a terzi, in casi eccezionali, per il compimento di singoli atti, ai sensi dell'articolo 250, comma settimo, del decreto;
  - d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di avvio della liquidazione specificamente individuate, ai sensi dell'articolo 245, comma sesto, del decreto.
3. Il parere di cui al comma secondo è espresso dal comitato di sorveglianza con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 5, lettere f) ed h) nel caso in cui queste siano di importo superiore a 15.000 euro e fino a 50.000 euro. In presenza di parere contrario espresso dal comitato al compimento delle operazioni di cui al presente comma, il commissario liquidatore, ove lo ritenga invece necessario, ne informa l'IVASS e richiede, motivandone le ragioni, la relativa autorizzazione.
  4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato sui criteri di formazione dell'elenco dei creditori ammessi allo stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno, con i diritti relativi e l'ordine di prelazione, e dell'elenco dei creditori esclusi, ai sensi dell'articolo 252, comma settimo, del decreto, nonché sulle modifiche del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche e della sua composizione, ai sensi dell'articolo 258, comma secondo, del decreto.
  5. L'IVASS può sottoporre al preventivo parere motivato del comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria o singole questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

**Articolo 21**  
**(Riunioni del comitato di sorveglianza)**

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta per ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se richiesto dal presidente del comitato.
2. Le riunioni del comitato di sorveglianza sono riportate nei relativi verbali, sottoscritti dal presidente del comitato. Le riunioni possono essere convocate dal commissario liquidatore sulla base di un ordine del giorno trasmesso ai componenti del collegio almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente del comitato stesso laddove lo ritenga opportuno in relazione a specifiche questioni da trattare.
3. I verbali delle riunioni sono conservati nella sede della liquidazione a cura del presidente e sono trasmessi in copia all'IVASS dal commissario liquidatore nei 10 giorni successivi alla data della riunione. In casi particolari di necessità ed urgenza e su richiesta del commissario liquidatore, i componenti del comitato di sorveglianza senza necessità di riunirsi possono trasmettere al commissario liquidatore il loro parere sulle materie ad essi sottoposte. Il parere espresso è trascritto nel primo verbale di riunione utile.

**Articolo 22**  
**(Obblighi di informativa all'IVASS)**

1. Il comitato di sorveglianza segnala all'IVASS senza indugio le situazioni di irregolarità della gestione liquidatoria che dovesse riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonché gli ostacoli o impedimenti al celere andamento delle operazioni e le disfunzioni o inadeguatezze delle procedure poste in essere dal commissario liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del comitato, trasmette all'IVASS una dettagliata relazione sui fatti rilevati il cui contenuto è riportato altresì nei verbali di riunione del comitato stesso.

### **TITOLO III – Informativa ai creditori della liquidazione**

#### **Articolo 23**

##### **(Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 250, comma quarto, del decreto, il commissario liquidatore predispose una informativa per i creditori con cadenza semestrale, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS l'informativa di cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo alle scadenze temporali previste. L'informativa è pubblicata nel Bollettino dell'Istituto.

#### **Articolo 24**

##### **(Informativa ai creditori noti di altri Stati membri)**

1. Ai sensi dell'articolo 253 del decreto, il commissario liquidatore fornisce ai creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso redatto in conformità allo schema, al contenuto ed alla lingua riportati nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.
2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni di cui al comma primo all'apertura della procedura e senza indugio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'ultimo indirizzo noto dei singoli creditori risultante agli atti dell'impresa.

### **TITOLO IV – (Esecuzione del concordato nella liquidazione)**

#### **Articolo 25**

##### **(Direttive in materia di esecuzione del concordato)**

1. Il commissario liquidatore informa l'IVASS e il comitato di sorveglianza in merito ad ogni ipotesi di concordato formulata, indicando i tempi previsti per l'avvio e la conclusione delle operazioni preliminari di verifica ai fini dell'eventuale presentazione della proposta di cui all'articolo 262, comma primo, del decreto.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, non appena ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge.
3. La proposta di concordato, corredata da una dettagliata e motivata relazione illustrativa del commissario liquidatore, è sottoposta preventivamente alla valutazione del comitato di sorveglianza. Il comitato esprime il suo parere motivato in una apposita relazione.
4. I documenti di cui al comma terzo sono trasmessi all'IVASS ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 262, comma primo, del decreto. In occasione del rilascio dell'autorizzazione l'IVASS indica al commissario liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso dell'avvenuto deposito del quale dà notizia anche sul proprio sito internet e nel Bollettino.
5. Divenuto esecutivo il concordato, il commissario liquidatore, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende alla sua esecuzione. A tal fine il commissario liquidatore verifica costantemente il rispetto di tutti gli obblighi concordatari di esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei creditori nei tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo, anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il commissario liquidatore almeno trimestralmente informa il comitato di sorveglianza, con dettagliato resoconto, sull'andamento della fase esecutiva del concordato. Il comitato di sorveglianza formula con apposita relazione le sue valutazioni sul resoconto del

commissario liquidatore, su altri aspetti che ritiene di segnalare in merito all'esecuzione, nonché su specifiche questioni ad esso sottoposte dall'IVASS. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate a cura del presidente.

6. Il resoconto e le relazioni di cui al comma quinto sono trasmesse all'IVASS, a cura del commissario liquidatore, entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.
7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni intervento ritenuto necessario o opportuno ai fini della regolare e celere esecuzione del concordato. Dei predetti interventi e dei relativi esiti il commissario informa senza indugio il comitato di sorveglianza e l'IVASS, fatta salva la successiva trascrizione degli atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al comma quinto.
8. Il commissario liquidatore sottopone la richiesta di svincolo totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore al parere motivato del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.

## **TITOLO V – Disposizioni finali**

### **Articolo 26 (Abrogazioni)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la circolare dell'ISVAP n. 16-09-0908/6C del 3 marzo 2009.

### **Articolo 27 (Pubblicazione)**

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.

### **Articolo 28 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 gennaio 2014.

Per il Direttorio Integrato  
il Governatore della Banca d'Italia

#### **ELENCO DEGLI ALLEGATI**

##### **N. OGGETTO**

- 1 Prospetti riassuntivi e di dettaglio delle spese/pagamenti e degli incassi della liquidazione nel trimestre
- 2 Testo base del bando di gara per la vendita degli immobili
- 3 Scheda informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione
- 4 Schema di comunicazione ai creditori noti di altri Stati membri

Gli allegati al presente Regolamento sono disponibili sul sito internet dell'Istituto nella Sezione Normativa/Regolamenti



## **2. PROVVEDIMENTI IVASS**

---



## **2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Provvedimento n. 12 del 3 dicembre 2013

**Disposizioni relative alla prova di idoneità' per l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'articolo 110, che subordina l'iscrizione delle persone fisiche nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), al possesso di adeguate cognizioni e capacità professionali, accertate tramite una prova di idoneità e rimette all'Istituto il compito di determinare con regolamento le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, l'articolo 23, comma 3, che stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP (oggi IVASS) e la COVIP sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

**VISTO** il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'articolo 9 che disciplina la prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A o B del RUI e l'articolo 10 che dispone in merito alla Commissione esaminatrice;

**RITENUTA** la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell'esperienza derivante dalla concreta applicazione della disciplina dallo stesso recata;

**adotta il seguente:**

### **PROVVEDIMENTO**

**Art. 1**  
**(Modifiche agli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)**

1. L'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
  - al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: *“e consiste in un esame scritto ed in uno orale. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame, la prova d’idoneità consiste in un esame scritto”*;
  - al comma 4 le parole *“L’esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie”* sono sostituite dalle parole: *“La prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie”*;
  - al comma 5 le parole *“l’esame scritto”* sono sostituite dalle parole: *“la prova di idoneità”*;
  - al comma 5 bis le parole *“l’esame scritto”* sono sostituite dalle parole: *“la prova di idoneità”*;
  - il comma 6 è abrogato;
  - al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: *“sia nell’esame scritto che nell’esame orale. I candidati che sostengono esclusivamente l’esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi”*.
  
2. L'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
  - al comma 3 le parole *“dell’esame scritto”* sono sostituite dalle parole: *“della prova di idoneità”* e le parole *“degli esami scritti e orali”* sono sostituite dalle parole: *“della prova di idoneità”*.

**Art. 2**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Art. 3**  
**(Pubblicazione)**

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Istituto.

Per il Direttorio Integrato  
Il Presidente



Provvedimento n. 13 dell' 11 dicembre 2013

**Prova di idoneità per l'anno 2013 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.**

## **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

**VISTO** il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di IVASS;

**RAVVISATA** la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2013 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

### **DISPONE**

#### **Art. 1**

#### **(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)**

1. E' indetta per l'anno 2013 una prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

#### **Art. 2**

#### **(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)**

1. A pena d'esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo [www.ivass.it](http://www.ivass.it). Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova

di idoneità. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

2. La procedura di compilazione ed invio *on-line* della domanda potrà avere inizio a partire dalle ore 12.00 del 20 gennaio 2014 e dovrà concludersi entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo a tale data, compresi i giorni festivi (ossia il 6 marzo 2014).
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
  - a) cognome e nome;
  - b) luogo e data di nascita;
  - c) codice fiscale;
  - d) comune di residenza e relativo indirizzo;
  - e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
  - f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
  - g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
  - h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione di cui al comma 5;
  - i) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:
    - 1) **Modulo assicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
    - 2) **Modulo riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è **riservato a chi è già idoneo all'esercizio dell'attività assicurativa**);
    - 3) **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);

**La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione alla quale il candidato intende iscriversi.**

4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco dell'istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione.
5. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall'IVASS e sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5 al momento dell'identificazione.  
Allo stesso tempo il candidato sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
  - a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - b) consegna della marca da bollo di € 16,00 di cui al comma 3, lett. h.

6. L'ammissione all'esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione “disabilità” dell'applicazione – la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi dell'IVASS.  
Qualora l'IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta.
8. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all'IVASS, mediante posta elettronica, all'indirizzo “esame.intermediari@ivass.it”.
9. L'IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

**Art. 3  
(Cause di esclusione)**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
  - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 2;
  - b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.

**Art. 4  
(Articolazione della prova di idoneità)**

1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla.
2. L'esame per il Modulo assicurativo (1) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
  - a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto;
  - b) disciplina della previdenza complementare;
  - c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
  - d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
  - e) disciplina della tutela del consumatore;
  - f) nozioni di diritto privato;
  - g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

3. L'esame per il Modulo riassicurativo (2) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:
  - a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
  - b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo (3) verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.

**Art. 5**  
**(Data e luogo dell'esame)**

1. La data, il luogo e l'orario dell'esame saranno comunicati, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami" e sul sito dell'IVASS all'indirizzo [www.ivass.it](http://www.ivass.it). Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

**Art. 6**  
**(Svolgimento dell'esame)**

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere l'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 5 muniti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell'esame non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
4. L'esame si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

**Art. 7**  
**(Esito dell'esame)**

1. L'esito dell'esame dovrà essere verificato da ciascun candidato accedendo al sito internet dell'IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.

**Art. 8**  
**(Commissione esaminatrice)**

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'IVASS con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
  - a) due dirigenti dell'IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente;
  - b) due funzionari dell'IVASS;
  - c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
    - diritto privato;
    - diritto civile;
    - diritto commerciale;
    - diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'IVASS.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse al numero dei candidati, può suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell'IVASS e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell'IVASS. Il Presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l'espletamento della prova.

**Art. 9**  
**(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'IVASS e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento è l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, via del Quirinale n. 21, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'IVASS all'indirizzo [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Il Presidente

**Tabella A**

**Modulo assicurativo**

**Dettaglio delle materie**

**Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'Istituto:**

- normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel Codice delle Assicurazioni private:
- impresa di assicurazione:
  - condizioni di accesso all'attività (imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
  - condizioni di esercizio dell'attività;
- contratto di assicurazione:
  - definizione e caratteri;
  - soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in nome altrui, per conto di terzi, a favore di terzi);
  - rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione del rischio; aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; delimitazioni del rischio);
  - premio e mancato pagamento del premio;
  - durata del contratto;
  - documentazione contrattuale;
  - prescrizione in materia assicurativa;
- vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:
  - finalità;
  - destinatari;
  - funzioni e poteri dell'IVASS;
- normativa secondaria
  - Regolamento n. 1 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
  - Regolamento n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al titolo XIV (vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (disposizioni generali) nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni;
  - Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
  - Regolamento n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
  - Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di

assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

- Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione;
- Regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
- Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

#### **Disciplina della previdenza complementare:**

- principali forme pensionistiche complementari;
- fondi pensione:
  - fondi aperti e fondi chiusi;
  - modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento.

#### **Disciplina dell'attività agenziale e di mediazione:**

- attività di intermediazione assicurativa:
  - condizioni di accesso (requisiti di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, cancellazione, reinscrizione, Fondo di Garanzia dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi);
  - regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e responsabilità verso gli assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);
  - sanzioni pecuniarie e disciplinari;
- contratto di agenzia disciplinato dal codice civile;
- contratto di agenzia di assicurazioni;
- contratto di mediazione disciplinato dal codice civile;
- contratto di mediazione assicurativa;

#### **Tecnica assicurativa:**

- assicurazione contro i danni:

- interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo, sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
- sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, franchigia relativa e assoluta, risarcimento, liquidazione e pagamento dell'indennità, surroga dell'assicuratore);
- rami danni:
  - rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicurata, garanzie, denuncia e gestione del sinistro);
  - ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche, forme di responsabilità civile con particolare riferimento alla responsabilità civile professionale);
  - assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti (caratteristiche, documenti assicurativi, struttura tariffaria, risarcimento del danno, prescrizione);
  - rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, forme di assicurazione, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro);
  - rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili, procedura di affidamento, polizze fideiussorie);
  - rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo di avviso e gestione del sinistro);
- assicurazioni vita:
  - assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
  - assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi;
  - assicurazione a favore di terzi;
  - riduzione, riscatto e prestito su polizza;
  - indicizzazione e rivalutazione;
  - prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (unit linked, index linked e polizze di capitalizzazione).

#### **Nozioni di disciplina della tutela del consumatore:**

- fonti: decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo;
- soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori);
- educazione, informazione e pubblicità;
- rapporto di consumo;

#### **Nozioni di diritto privato:**

- fonti del diritto;
- soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica;
- obbligazioni:
  - elementi del rapporto obbligatorio;
  - modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
  - adempimento, inadempimento e modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento;
- contratti:
  - nozione e classificazioni;
  - formazione;
  - elementi essenziali ed accidentali;
  - conclusione del contratto;
  - efficacia e validità;
  - invalidità, inefficacia, rescissione e risoluzione;
- la rappresentanza;
- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: disciplina;



**Nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare:**

- imposte sulle assicurazioni: oggetto dell'imposta, soggetto passivo;
- trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
- regime tributario delle forme pensionistiche complementari.

**Tabella B**

**Modulo riassicurativo**

**Dettaglio delle materie**

**Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione:**

- riassicurazione:
  - natura e funzione;
  - effetti della riassicurazione sul mercato;
- impresa di riassicurazione:
  - condizioni di accesso all'attività;
  - condizioni di esercizio dell'attività;
- contratto di riassicurazione:
  - definizione e caratteri;
  - soggetti;
  - rischio e interesse;
  - formazione del contratto;
  - diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore;
- distinzione tra riassicurazione e coassicurazione;
- tipologie riassicurative per la gestione dei rischi;
- disciplina di settore:
  - circolare ISVAP n. 574 D del 23 dicembre 2005;
  - Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

**Tecnica riassicurativa:**

- riassicurazione attiva e passiva;
- limiti di conservazione;
- trattati facoltativi: specificità;
- trattati obbligatori proporzionali: specificità;
- trattati obbligatori non proporzionali: specificità;
- altre tipologie di trattati;
- contabilità nella riassicurazione: nozioni di base;
- documentazione contabile;
- intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi.

## **2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento prot. n. 51-13-000734 del 4 dicembre 2013

**Assicurazioni Generali S.p.A.. Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 8 del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, per l'acquisizione della partecipazione di controllo della società ""Bureau DECONINCK-MONFORT assurances". Provvedimento.**

Con lettera del 5 novembre 2013 Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'acquisizione, per il tramite della controllata Generali Belgium S.A. della partecipazione di controllo nel capitale sociale della società "Bureau DECONINCK-MONFORT assurances".

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertato che da detta operazione non deriva pericolo per la stabilità né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'articolo 79 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, all'assunzione, per il tramite della controllata Generali Belgium S.A. della partecipazione di controllo nel capitale sociale della società "Bureau DECONINCK-MONFORT assurances".

Per il Diretorio integrato  
Il Presidente

Delibera n. 212 del 3 dicembre 2013

Provvedimento prot. n. 51-13-000804 del 17 dicembre 2013

**Crédit Agricole Vita S.p.A. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità. Provvedimento.**

Con comunicazione del 30 settembre 2013, Crédit Agricole Vita S.p.A. ha comunicato preventivamente l'intenzione di emettere un prestito subordinato, per un importo fino a 30 milioni di euro, da includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertata la sostenibilità finanziaria dell'operazione, anche tenuto conto dei profili di onerosità in relazione alla durata della stessa, si autorizza, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli artt. 15 e 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, l'inserimento del suddetto prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale fino al limite massimo del 25% del minor valore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 222 del 17 dicembre 2013

## **2.3 MODIFICHE STATUTARIE**

Provvedimento prot. n. 51-13-000730 del 3 dicembre 2013

### **Riduzione del capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 3 dicembre 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 24 ottobre 2013 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Bipiemme Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda la riduzione del capitale sociale da € 225.840.000 a € 179.125.000, finalizzata a coprire, unitamente ad altre riserve patrimoniali, le perdite relative agli esercizi precedenti.

\* \* \* \* \*

Provvedimento prot. n. 51-13-000787 del 12 dicembre 2013

### **Carige Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 13 dicembre 2013, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto deliberata in data 11 novembre 2013 dal Consiglio di amministrazione in esecuzione della delega ricevuta dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2013.

La modifica deliberata riguarda l'art. 5 dello statuto ed in particolare l'aumento del capitale sociale da € 122.970.750 a € 161.470.500. L'aumento deliberato è finalizzato al rimborso di due prestiti subordinati di pari importo.

\* \* \* \* \*

Provvedimento prot. n. 51-13-000798 del 17 dicembre 2013

### **Aumento del capitale sociale di POSTE VITA S.p.A., con sede in Roma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 18 dicembre 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 3 dicembre 2013 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di POSTE VITA S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 1.066.607.898 a € 1.216.607.898, interamente sottoscritto.

\* \* \* \* \*

Provvedimento prot. n. 51-13-000829 del 18 dicembre 2013

**AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 18 dicembre 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 2 dicembre 2013 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.. La modifica statutaria è apportata allo scopo di inserire la clausola concernente l'appartenenza al gruppo AXA Italia e di dar conto dell'assoggettamento della società all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A..

\* \* \* \* \*

Provvedimento prot. n. 51-13-000830 del 18 dicembre 2013

**AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 18 dicembre 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 2 dicembre 2013 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.. Le modifiche statutarie sono apportate allo scopo di inserire la clausola concernente l'appartenenza al gruppo AXA Italia, di dar conto dell'assoggettamento della società all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo AXA Assicurazioni S.p.A. nonché di eliminare il comma che disciplina le competenze del Consiglio di amministrazione della società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo AXA MPS.

\* \* \* \* \*

Provvedimento prot. n. 51-13-000850 del 19 dicembre 2013

**Padana Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 19 dicembre 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 25 novembre 2013 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Padana Assicurazioni S.p.A.. Le modifiche statutarie sono apportata allo scopo di modificare la denominazione sociale della società in Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A..

\* \* \* \* \*

### **3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

---





*I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.*

**OMISSIS**



## **4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO**

---



**4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

| GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA | DESCRIZIONE DELL'ATTO   |
|--|---|
| C 353 E del 3 dicembre 2013.           | 18a Relazione su "Legiferare meglio" - Applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2010). Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (2011/2276(INI)) (2013/C 353 E/14). |
| C 354 del 4 dicembre 2013.             | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7051 — Goldman Sachs/Hastings Insurance Group) (2013/C 354/05).  |
| C 355 E del 5 dicembre 2013.           | Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Insolvency of Portuguese companies</i> .  |
| C 355 E del 5 dicembre 2013.           | Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Abuso di immatricolazioni di auto italiane in Romania: intervenga l'UE</i> .  |
| C 358 del 7 dicembre 2013.             | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6817Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netpoassur) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2013/C 358/13).  |
| C 360 del 10 dicembre 2013.            | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7045 — AP/Pastor Vida) (2013/C 360/04).  |
| C 361 E del 11 dicembre 2013.          | Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Misure per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese</i> .   |
| C 362 del 12 dicembre 2013.            | Autorità di Vigilanza EFTA Linee Diretrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli Accordi di Cooperazione Orizzontale (2013/C 362/03).   |
| L 336 del 14 dicembre 2013.            | Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione del 5 dicembre 2013 recante modifica del regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <p>C 367 del 14 dicembre 2013.</p>   | <p>Causa C-555/11: Sentenza della Corte di giustizia (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symboulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symboulon (PSSAS)/Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogou Ellados (Direttiva 2002/92/CE — Intermediazione assicurativa — Esclusione delle attività esercitate da un'impresa di assicurazione o da un suo dipendente che agisce sotto la responsabilità della medesima — Possibilità per detto dipendente di esercitare occasionalmente le attività d'intermediazione assicurativa — Requisiti professionali) (2013/C 367/05).</p> |
| <p>C 367 del 14 dicembre 2013.</p>   | <p>Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums» (Causa C-277/12) (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 — Incidente stradale — Decesso dei genitori del richiedente minorenni — Diritto del figlio al risarcimento — Danno immateriale — Risarcimento — Copertura da parte dell'assicurazione obbligatoria) (2013/C 367/28).</p>  |
| <p>L 341 del 18 dicembre 2013.</p>   | <p>Direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (Solvibilità I)</p>  |
| <p>C 371 del 18 dicembre 2013.</p>   | <p>Decisione sull'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti dell'Impresa greca di assicurazione malattia «LA VIE» SpA (Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione) (2013/C 371/06).</p>  |
| <p>C 371 E del 18 dicembre 2013.</p> | <p>Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>I derivati Cds</i>.</p>  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <p>L 345 del 19 dicembre 2013.</p>   | <p>Decisione del Comitato misto SEE N. 152/2013 del 15 luglio 2013 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE, integrando nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008; il regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, nonché il regolamento (UE) n. 1256/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adottano taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> |
| <p>C 372 del 19 dicembre 2013.</p>   | <p>Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2013/C 372/01).</p>  |
| <p>C 372 del 19 dicembre 2013.</p>   | <p>Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7050 — Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center) Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/C 372/15).</p>   |
| <p>C 372 E del 19 dicembre 2013.</p> | <p>Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Insurance scheme in the common agricultural policy</i>.</p>  |
| <p>L 346 del 20 dicembre 2013.</p>   | <p>Regolamento (UE) n. 1374/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 36.</p>   |
| <p>L 346 del 20 dicembre 2013.</p>   | <p>Regolamento (UE) n. 1375/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39.</p>   |
| <p>C 376 del 21 dicembre 2013.</p>   | <p>Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7101 — Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio) (2013/C 376/01).</p>  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| L 352 del 24 dicembre 2013. | Decisione di esecuzione del Consiglio del 16 dicembre 2013 che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2013/797/UE). |
| C 378 del 24 dicembre 2013. | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7052 — Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK) (2013/C 378/21).  |



## **5. ALTRE NOTIZIE**

---



## **5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per i rischi situati in Italia, da Eagle Star Insurance company Limited, Home and Overseas Insurance Company Limited e City of London Insurance Company Limited a RiverStone Insurance (UK) Limited, tutte aventi sede nel Regno Unito.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Eagle Star Insurance Company Limited, Home and Overseas Insurance Company Limited e City of London Insurance Company Limited a RiverStone Insurance (UK) Limited, con effetto 31 dicembre 2013.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione

\* \* \*

**Comunicazione dei trasferimenti di portafogli assicurativi vita da Friends Life WL Limited a Friends Life Limited e Friends Life e Pensions Limited, e da Friends Life Company Limited a Friends Life and Pensions Limited, società aventi sede nel Regno Unito.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione dei trasferimenti di portafogli assicurativi vita, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia da Friends Life WL Limited a Friends Life Limited e Friends Life e Pensions Limited, e da Friends Life Company Limited a Friends Life and Pensions Limited con effetto 28 dicembre 2013.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

## **5.2 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

### **I Sezione**

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| <b>GENNAIO</b> | martedì | <b>14</b> |
|                | martedì | <b>21</b> |
|                | martedì | <b>28</b> |

|                 |         |           |
|-----------------|---------|-----------|
| <b>FEBBRAIO</b> | martedì | <b>18</b> |
|                 | martedì | <b>25</b> |

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente  
(prof. avv. Luciano Infélisi)

### **II Sezione**

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

|                |         |    |
|----------------|---------|----|
| <b>GENNAIO</b> | giovedì | 16 |
|                | giovedì | 23 |
|                | giovedì | 30 |

|                 |         |    |
|-----------------|---------|----|
| <b>FEBBRAIO</b> | giovedì | 13 |
|                 | giovedì | 20 |
|                 | giovedì | 27 |

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente  
(Proc. Ettore Torri)

**Il Sezione**

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

**MARZO**                      giovedì 13  
   giovedì 20  
   giovedì 27

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente  
(Proc. Ettore Torri)

### 5.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

*(Valori percentuali)*

| Mese di rilevazione | Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni<br>(1) | TMO<br>(2) | 60%TMO | Tasso massimo garantibile (TMG)<br>(3) | 75%TMO | Tasso massimo garantibile (TMG)<br>(4) |
|---------------------|---|------------|--------|--|--------|--|
| 2010 set            | 3,862   | 3,862      | 2,317  | 2,50                                   | 2,897  | 3,25                                   |
| ott                 | 3,800   | 3,800      | 2,280  | 2,50                                   | 2,850  | 3,25                                   |
| nov                 | 4,184   | 3,986      | 2,392  | 2,50                                   | 2,990  | 3,25                                   |
| dic                 | 4,603   | 4,036      | 2,422  | 2,50                                   | 3,027  | 3,25                                   |
| 2011 gen            | 4,729   | 4,090      | 2,454  | 2,50                                   | 3,068  | 3,25                                   |
| feb                 | 4,736   | 4,148      | 2,489  | 2,50                                   | 3,111  | 3,25                                   |
| mar                 | 4,875   | 4,225      | 2,535  | 2,50                                   | 3,169  | 3,25                                   |
| apr                 | 4,841   | 4,295      | 2,577  | 2,50                                   | 3,222  | 3,25                                   |
| mag                 | 4,756   | 4,360      | 2,616  | 2,50                                   | 3,270  | 3,25                                   |
| giu                 | 4,816   | 4,419      | 2,652  | 2,50                                   | 3,314  | 3,25                                   |
| lug                 | 5,463   | 4,539      | 2,723  | 2,50                                   | 3,404  | 3,25                                   |
| ago                 | 5,271   | 4,661      | 2,797  | 2,50                                   | 3,496  | 3,25                                   |
| set                 | 5,746   | 4,818      | 2,891  | 2,50                                   | 3,614  | 3,25                                   |
| ott                 | 5,972   | 4,999      | 3,000  | 2,50                                   | 3,750  | 3,25                                   |
| nov                 | 7,057   | 5,239      | 3,143  | 3,00                                   | 3,929  | 3,25                                   |
| dic                 | 6,812   | 5,423      | 3,254  | 3,00                                   | 4,067  | 4,00                                   |
| 2012 gen            | 6,537   | 5,574      | 3,344  | 3,00                                   | 4,180  | 4,00                                   |
| feb                 | 5,546   | 5,546      | 3,328  | 3,00                                   | 4,160  | 4,00                                   |
| mar                 | 5,049   | 5,049      | 3,029  | 3,00                                   | 3,787  | 4,00                                   |
| apr                 | 5,676   | 5,676      | 3,406  | 3,00                                   | 4,257  | 4,00                                   |
| mag                 | 5,783   | 5,783      | 3,470  | 3,00                                   | 4,337  | 4,00                                   |
| giu                 | 5,904   | 5,901      | 3,541  | 3,00                                   | 4,426  | 4,00                                   |
| lug                 | 5,996   | 5,946      | 3,567  | 3,50                                   | 4,459  | 4,00                                   |
| ago                 | 5,882   | 5,882      | 3,529  | 3,50                                   | 4,412  | 4,00                                   |
| set                 | 5,254   | 5,254      | 3,152  | 3,50                                   | 3,941  | 4,00                                   |
| ott                 | 4,953   | 4,953      | 2,972  | 3,50                                   | 3,715  | 4,00                                   |
| nov                 | 4,851   | 4,851      | 2,911  | 3,50                                   | 3,638  | 4,00                                   |
| dic                 | 4,542   | 4,542      | 2,725  | 2,75                                   | 3,407  | 4,00                                   |
| 2013 gen            | 4,208   | 4,208      | 2,525  | 2,75                                   | 3,156  | 4,00                                   |
| feb                 | 4,493   | 4,493      | 2,696  | 2,75                                   | 3,370  | 3,25                                   |
| mar                 | 4,64  | 4,640      | 2,784  | 2,75                                   | 3,480  | 3,25                                   |
| apr                 | 4,278   | 4,278      | 2,567  | 2,75                                   | 3,209  | 3,25                                   |
| mag                 | 3,964   | 3,964      | 2,378  | 2,75                                   | 2,973  | 3,25                                   |
| giu                 | 4,379   | 4,379      | 2,627  | 2,75                                   | 3,284  | 3,25                                   |
| lug                 | 4,418   | 4,418      | 2,651  | 2,75                                   | 3,314  | 3,25                                   |
| ago                 | 4,419   | 4,419      | 2,651  | 2,75                                   | 3,314  | 3,25                                   |
| set                 | 4,541   | 4,474      | 2,684  | 2,75                                   | 3,355  | 3,25                                   |
| ott                 | 4,248   | 4,248      | 2,549  | 2,75                                   | 3,186  | 3,25                                   |
| nov                 | 4,095   | 4,095      | 2,457  | 2,75                                   | 3,071  | 3,25                                   |

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'adeguata provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

